



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli **Esperti Contabili di Roma**

A cura della Commissione Fiscalità locale e Federalismo fiscale

II RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I TRIBUTI DI ROMA CAPITALE

17 ottobre 2011



AUTORI DEL DOCUMENTO

Antonio Fiorilli – *Componente della Commissione Fiscalità locale e Federalismo fiscale ODCEC Roma*

Nicola Antoniozzi - *Componente della Commissione Fiscalità locale e Federalismo fiscale ODCEC Roma*

Gianfranco Piccini – *Componente della Commissione Fiscalità locale e Federalismo fiscale ODCEC Roma*

Ha collaborato alla stesura Carmine Filippo Cellucci - *Dirigente - U.O. Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso del Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale*



INDICE

1. I TRIBUTI LOCALI INTERESSATI DAL RAVVEDIMENTO OPEROSO	4
2. LE TIPOLOGIE DI RAVVEDIMENTO.....	5
2.1 LE NUOVE REGOLE GENERALI DEL RAVVEDIMENTO “ORDINARIO” DOPO LE MODIFICHE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2011	5
2.2 LA SANZIONE RIDOTTA PER IL VERSAMENTO TARDIVO INFRAQUINDICINALE ED IL RAVVEDIMENTO “MINI” O “SPRINT”	6
3. LE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI E LE SANZIONI	7
3.1 VIOLAZIONI FORMALI.....	7
3.2 VIOLAZIONI SOSTANZIALI	8
3.3 LE SANZIONI	8
4. LE REGOLE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO DI ROMA CAPITALE	9



1. I TRIBUTI LOCALI INTERESSATI DAL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il regolamento approvato con delibera dell'Assemblea Capitolina n. 42 del 4 Luglio 2011 ha confermato la possibilità di regolarizzare le violazioni per i tributi di Roma Capitale (già Comune di Roma) oltre i termini fissati dall'art. 13 D.Lgs n. 472/97 ed ha aggiornato la misura ridotta delle sanzioni in base alle nuove regole fissate dalla normativa nazionale (in vigore dal 1° febbraio 2011)¹.

Il ravvedimento viene applicato prevalentemente per la regolarizzazione delle violazioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), ma tale istituto si applica anche ad altre entrate di Roma Capitale. Per la *Tariffa Rifiuti (TA.RI.)*, la natura tributaria – così come chiarita dalla Corte costituzionale² - ammette in linea di principio l'applicazione del ravvedimento operoso. Tuttavia, i recenti interventi legislativi in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (ex art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006) sembrano sottrarre dall'ambito tributario le prestazioni patrimoniali correlate a tale gestione da parte degli Enti locali³. In attesa degli sviluppi normativi e/o giurisprudenziali sul punto, la natura tributaria delle sanzioni irrogate da Roma Capitale e la conseguente applicazione del ravvedimento sono confermate dal rinvio – stabilito dal regolamento comunale in materia di TA.RI (approvato con Delibera n. 56 del 1/2 Luglio 2010) – ai principi ed alle regole in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui ai decreti legislativi n. 471 e 472 del 1997. In aggiunta, nei documenti informativi della Società concessionaria dei servizi di accertamento dei tributi locali, l'errata indicazione delle superfici imponibili ai fini TA.RI. viene indicata come esempio di violazione sostanziale che può essere sanata spontaneamente (Vd. Guida alla fiscalità locale disponibile sul sito AequaRoma s.p.a.). Quindi, l'applicazione dell'istituto del ravvedimento per il tributo in esame appare condivisa dall'Ente impositore.

Una riflessione a parte merita il neonato *contributo di soggiorno*, la cui natura tributaria è stata affermata dall'Amministrazione di Roma Capitale, in continuità con i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate. L'art. 8 del regolamento istitutivo stabilisce l'applicazione dei principi e delle regole in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui ai citati decreti legislativi del 1997.

E' necessario, però, separare le tipologie di sanzioni che possono essere irrogate da Roma Capitale. Se per gli omessi ed i tardivi versamenti del predetto contributo non sorgono problemi interpretativi sull'applicazione del ravvedimento⁴, resta da confermare la possibilità di regolarizzare spontaneamente le violazioni concernenti l'obbligo di comunicazione dei dati delle presenze presso le strutture ricettive, a motivo della specifica natura di "comunicazione" attribuita dal regolamento comunale e della corrispondente procedura di irrogazione della sanzione regolata dalla L. 24 novembre 1981, n. 689⁵.

¹ L'art. 13 D.Lgs n. 472/1997 è stato modificato da ultimo dall'art. 1, commi 20 e 22, L. 13 dicembre 2010, n. 220 (Finanziaria 2011).

² Sentenza 24 Luglio 2009, n. 238.

³ Art. 14, comma 33, D.L. 31 Maggio 2010, n. 78, conv. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

⁴ I codici tributo per il versamento mediante F24 sono stati istituiti dalla R.M. 26 Luglio 2011, n. 74/E.

⁵ La soluzione è stata individuata in passato per la regolarizzazione dell'omessa comunicazione ICI. Tale violazione era sanzionata con il pagamento di un importo da Euro 103,00 ad Euro 516,00, con la possibilità di regolarizzare la medesima violazione entro il termine di un anno, mediante il pagamento di un importo pari ad un quinto della predetta soglia minima (pari ad Euro 20,60) ovvero, entro il termine per l'attività di accertamento del Comune, mediante il pagamento di un importo pari ad un quarto della stessa soglia minima (pari ad euro 25,75). Cfr. Disciplina delle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi (approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 113 del 26 maggio 2005, in vigore dal 1° gennaio 2005).



Infine, la via del ravvedimento sembra preclusa per il *Canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP)*⁶. La natura non tributaria indicata dalla Corte Costituzionale esclude l'applicazione di tale istituto, anche se per questa entrata resta valida la possibilità di pagare l'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, prima della notifica dell'avviso di pagamento, avvalendosi della riduzione pari al 5% della penale (art. 21, comma 10, del regolamento approvato con delibera del Consiglio comunale del 30/31 Luglio 2010, n. 75).

2. LE TIPOLOGIE DI RAVVEDIMENTO

2.1 Le nuove regole generali del ravvedimento "ordinario" dopo le modifiche della legge finanziaria 2011

Il comma 22 della L. 13 dicembre 2010, n. 220 stabilisce che le nuove misure sul ravvedimento operoso si applicano per le violazioni commesse dalla data del 1° febbraio 2011, con la conseguenza che le irregolarità derivanti da violazioni commesse in data anteriore possono essere sanate seguendo le regole previgenti (vedi Tabella 1).

La legge finanziaria 2011 ha fissato il pagamento di una sanzione ridotta, nella misura pari ad un decimo di quella minima, per la regolarizzazione dell'omesso versamento del tributo, qualora la regolarizzazione venga effettuata entro 30 giorni dal mancato adempimento.

Se il versamento avviene entro un anno dalla scadenza ovvero, qualora sia previsto l'obbligo di presentare la dichiarazione periodica, il versamento viene effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso, la sanzione è pari al 3,75% dell'importo minimo.

Diversamente, l'omessa presentazione della dichiarazione può essere sanata mediante il pagamento di una sanzione pari ad un decimo dell'importo minimo, a condizione che la stessa dichiarazione venga "tempestivamente" presentata entro 90 giorni dalla scadenza⁷.

⁶C. Cost., sentenza 14 Marzo 2008, n. 64. precisa, attenendosi alle argomentazioni più volte confermate dalla Suprema Corte di Cassazione, che "dopo aver rilevato che il COSAP si applica in via alternativa al tributo denominato «tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche» (TOSAP), (ndr la Corte) ha precisato che detto canone, da un lato, «è stato concepito dal legislatore come un *quid* ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (Tosap) in luogo del quale può essere applicato» e, dall'altro, «risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici».

⁷ Dal 1° gennaio 2011 il saggio di interesse legale dovuto sugli importi oggetto di regolarizzazione è aumentato dall'1% all'1,5%.



Tabella n. 1

VIOLAZIONE	TERMINE REGOLARIZZAZIONE	Violazioni compiute dal 1° Febbraio 2011	Violazioni compiute fino al 31 Gennaio 2011
Omesso versamento [art. 13 comma 1 lett. a) e lett. b), D.Lgs n, 472/97]	Dal 15° giorno fino a 30 giorni dalla scadenza	Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%) 3%	Sanzione ridotta a 1/12 del minimo (1/12 del 30%) 2,5%
	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa. Entro un anno dall'omissione o dall'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica.	Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (1/8 del 30%) 3,75%	Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%) 3%
Omessa presentazione della dichiarazione (art. 13 comma 1 lett. c)	Entro 90 giorni dalla data stabilita per la presentazione	Sanzione ridotta a 1/10 del minimo	Sanzione ridotta a 1/12 del minimo

2.2 La sanzione ridotta per il versamento tardivo infraquindicinale ed il ravvedimento "mini" o "sprint"

Con le modifiche apportate dall'art. 23, comma 31, D.L. n. 98/2011, conv. dalla L. n. 111/2011, al secondo periodo dell'art. 13, comma 1, D.Lgs n. 471 del 1997, è stata estesa la possibilità di usufruire di un'ulteriore riduzione della sanzione per i versamenti tardivi, a condizione che il pagamento del tributo venga effettuato non oltre il quattordicesimo giorno dalla scadenza originaria.

La sanzione ordinaria del 30% viene ridotta ad un quindicesimo (2%) per ogni giorno di ritardo, con la conseguenza che il nuovo importo della sanzione così definita potrà essere anch'esso oggetto di ravvedimento, fermo restando in ogni caso il pagamento degli interessi legali sul tributo maturati per ogni giorno di ritardo.



La diminuzione della sanzione spetta “*indipendentemente dal verificarsi delle condizioni richieste per il ravvedimento*” (C.M. 138/E del 5 Luglio 2000). Quindi, anche nei casi in cui non può attivarsi il ravvedimento operoso, l’Ente impositore è tenuto ad applicare, al verificarsi dei presupposti, la riduzione della sanzione ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo⁸.

Si riporta di seguito un esempio per chiarire gli aspetti applicativi.

Qualora si intenda regolarizzare l’omesso versamento di Euro 1.000, che viene effettuato con due giorni di ritardo, al contribuente deve essere applicata la sanzione ridotta di due quindicesimi della misura ordinaria (30%), vale a dire il 4% del tributo pari ad Euro 40. Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare la violazione avvalendosi del ravvedimento operoso secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e dai regolamenti comunali. In concreto, egli dovrà corrispondere un decimo dell’importo sopra indicato (vale a dire Euro 4 - ravvedimento mini) se il pagamento della sanzione viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza⁹ (vedi Tabelle n. 4 e 5).

3. LE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI E LE SANZIONI

Posto che le violazioni meramente formali non sono sanzionate, a motivo della loro irrilevanza ai fini della determinazione della base imponibile, del versamento del tributo e del corretto esercizio dell’azione di accertamento da parte dell’Ente impositore¹⁰ (art. 10, comma 3, L. n. 212/2000), resta in ogni caso necessario suddividere, ai fini del ravvedimento operoso, le tipologie di violazioni in:

- *violazioni formali* che sono costituite dalle irregolarità che non si traducono nella diminuzione della base imponibile ovvero dell’imposta, ma che ostacolano l’azione accertatrice dell’Ente impositore;
- *violazioni sostanziali* che incidono direttamente sul computo della base imponibile, dell’imposta ovvero sul versamento.

3.1 Violazioni formali

Le violazioni di natura formale sono costituite, a titolo esemplificativo, dalle seguenti fattispecie:

- l’omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo rappresentante;
- la compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato con decreto ministeriale;
- la mancata compilazione delle comunicazioni riguardanti le aliquote agevolate ICI.

Qualche perplessità suscita l’indicazione tra le violazioni di natura formale della fattispecie “generale”¹¹ costituita dalla “mancata o errata compilazione di elementi della dichiarazione previsti per indicare dati *non rilevanti* ai fini della determinazione delle somme dovute”. Sul punto sarebbe auspicabile una precisazione per definire la concreta suscettibilità di tale violazione ad ostacolare l’attività di controllo, dovendosi altrimenti configurare una violazione, non sanzionabile, di natura meramente formale.

⁸ Circolare Agenzia Entrate 5 Agosto 2011, n. 41/E, punto 10.

⁹ Circolare Agenzia Entrate 5 Agosto 2011, n. 41/E, punto 10.

¹⁰ La non punibilità di tali violazioni è strettamente correlata alla loro irrilevanza rispetto alla determinazione del debito d’imposta come stabilito dall’art. 10, comma 3, della L. n. 212/2000.

¹¹ <http://www.aequaroma.it/pdf/guidafiscalitaromacapitale.pdf>



3.2 Violazioni sostanziali

Le violazioni di natura sostanziale sono costituite, a titolo esemplificativo, dalle seguenti fattispecie:

- Omesso o parziale versamento del tributo dovuto;
- Omessa presentazione della dichiarazione;
- Errata compilazione della dichiarazione che può consistere, a titolo esemplificativo in:
 - omessa indicazione di unità immobiliari assoggettate ad imposizione;
 - errata indicazione della rendita di un'unità immobiliare;
 - errata indicazione delle superfici imponibili;
 - errata attestazione di cause di esenzione o di agevolazioni.

3.3 Le sanzioni

ICI

Le sanzioni sono disciplinate dall'art. 14 del D.Lgs n. 504/1992:

- *Omessa dichiarazione*: dal 100% al 200% dell'imposta dovuta, con un minimo di Euro 51;
- *Infedele dichiarazione*: dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta;

Appare opportuno segnalare che dal 1° gennaio 2011, la dichiarazione ICI per le variazioni non comunicate attraverso la procedura telematica del modello unico informatico (M.U.I.), e le "comunicazioni" (riguardanti ad esempio l'applicazione di aliquote ridotte ovvero la cessione in godimento del fabbricato ad un familiare) devono essere presentate *esclusivamente* per via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione ovvero è stata applicata l'esenzione dall'imposta o l'aliquota ridotta.

- Se l'irregolarità (omissione od errore) non incide sull'ammontare dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa da Euro 51 ad Euro 258;
- *Omesso o ritardato versamento*: 30% dell'imposta non versata.

Contributo di soggiorno

Le sanzioni sono disciplinate dall'art. 8 del Regolamento approvato con delibera dell'Assemblea Capitolina del 22/23 dicembre 2010:

- *Omesso, ritardato o parziale versamento*: 30% dell'importo non versato;
- *Omessa incompleta o infedele comunicazione*: da Euro 25 ad Euro 500.

TA.RI.

Le sanzioni sono indicate nell'art. 21 della Delibera del Consiglio comunale n. 56/ del 1/2 Luglio 2010:

- *Omesso, ritardato o parziale versamento*: 30% dell'importo non versato;
- *Omessa presentazione della dichiarazione (comunicazione di iscrizione o variazione)*: dal 100% al 200% dell'importo maturato;
- *Infedele dichiarazione (comunicazione di iscrizione o variazione)*: dal 50% al 100% di ogni importo maturato.



4. LE REGOLE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO DI ROMA CAPITALE

Il regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 21 Maggio 2009 aveva allineato le misure del ravvedimento alle regole fissate dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. L. n. 2 del 28 gennaio 2009) ed aveva già confermato la possibilità di regolarizzare le violazioni compiute dai contribuenti entro il termine dell'azione di accertamento da parte del Comune, pari a cinque anni¹² (termine già introdotto nel 2005)¹³.

Con la successiva delibera n. 71 del Luglio 2010 il termine è stato ridotto a *tre anni* dalla data della violazione commessa.

Per quanto riguarda i versamenti irregolari dell'ICI, ad esempio, la sanzione prevista per il ravvedimento c.d. "lungo", nel senso appena sopra definito, viene applicata¹⁴ quando la regolarizzazione dell'omesso ovvero dell'insufficiente versamento viene effettuata dopo che sia trascorso un anno dalla data della violazione.

Restano valide, in ogni caso, le cause ostative alla regolarizzazione spontanea delle violazioni, costituite dall'avvio di una qualsiasi attività ispettiva da parte dell'Amministrazione o dell'ente concessionario dell'attività di accertamento in relazione alla specifica annualità da regolarizzare, incluso l'invio dei questionari.

Posto che le misure più penalizzanti introdotte dalla Legge finanziaria 2011 devono essere applicate, per espressa previsione normativa, alle violazioni commesse dalla data del 1° febbraio 2011, la questione è la misura della sanzione applicabile alle violazioni commesse in data anteriore al 1° febbraio 2011 per effetto dei regolamenti comunali vigenti.

L'Amministrazione ha chiarito – nella Circolare del 23 Agosto 2010, n. 299295 – che per le violazioni commesse in vigore del regolamento approvato con delibera del 21 Maggio 2009, resta applicabile il termine "lungo" di cinque anni, in forza dei principi di legalità e del *favor rei* ex art. 3, comma 3, D.Lgs n. 472/1997¹⁵.

Diversamente, per le violazioni decorrenti dalla data del 1° gennaio 2010, il ravvedimento "lungo" deve essere effettuato nel termine più breve di tre anni. Tale termine si applica anche alle violazioni commesse successivamente alla data del 1° febbraio 2011.

Le tabelle di seguito indicano le sanzioni applicabili per la regolarizzazione spontanea della violazione in relazione alla data della violazione stessa.

¹² L'art. 11, comma 2, D.Lgs n. 504/92 stabilisce che nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale e' stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

¹³ Deliberazione Consiglio Comunale n. 113 del 26 maggio 2005 in

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_ris_eco_ici_ravv_del.wp&ahew=jp_pagecode

¹⁴ http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Circolare_ravvedimento_operoso_7_settembre.pdf

¹⁵ Tale regola vale a condizione che le violazioni commesse in data anteriore al 1° gennaio 2010 non siano state contestate o accertate alla data di regolarizzazione.



Violazioni commesse fino alla data del 31 dicembre 2009
(Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale n. 49 del 21 Maggio 2009)

Tabella n. 2

VIOLAZIONE	TERMINE REGOLARIZZAZIONE	Riduzione sanzione per violazioni compiute fino al 31 Dicembre 2009
Omesso versamento (acconto e/o saldo)	Entro 30 giorni dalla scadenza	Sanzione ridotta a 1/12 del minimo (1/12 del 30%) 2,5%
	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa Entro un anno dall'omissione o dall'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica	Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%) 3%
	Entro cinque anni dalla scadenza	Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (1/8 del 30%) 3,75%
Omessa presentazione infedeltà Dichiarazione	Entro 90 giorni dalla data stabilita per la presentazione	Sanzione ridotta a 1/12 del minimo
	Entro cinque anni dalla scadenza	Sanzione ridotta a 1/8 del minimo



*Violazioni commesse dalla data del 1° gennaio 2010 alla data del 31 gennaio 2011
(Regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale n. 71 del 30/31 Luglio 2010)*

Tabella n. 3

VIOLAZIONE	TERMINE REGOLARIZZAZIONE	Riduzione sanzione per violazioni compiute dal 1° gennaio 2010 al 31 Gennaio 2011
Omesso versamento (acconto e/o saldo)	Entro 30 giorni dalla scadenza	Sanzione ridotta a 1/12 del minimo (1/12 del 30%) 2,50%
	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa Entro un anno dall'omissione o dall'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica	Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%) 3%
	Entro tre anni dalla scadenza	Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (1/8 del 30%) 3,75%
	Entro tre anni dalla scadenza	Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (1/8 del 30%) 3,75%
Omessa presentazione o infedeltà della dichiarazione	Entro 90 giorni dalla data stabilita per la presentazione	Sanzione ridotta a 1/12 del minimo
	Entro un anno dalla scadenza	Sanzione ridotta a 1/10 del minimo
	Entro tre anni dalla scadenza	Sanzione ridotta a 1/8 del minimo



Tabella n. 4

VIOLAZIONE	TERMINE DI APPLICAZIONE SANZIONE	SANZIONE
Tardivo versamento	Entro 15 giorni dalla scadenza	Sanzione (crescente) pari al 2% dell'importo non versato per ogni giorno di ritardo, diminuita secondo le modalità ed i termini di cui alla Tabella "5"
Tardivo versamento	Dal 15° giorno in poi	30%

*Violazioni commesse dalla data del 1° febbraio 2011
(Regolamento approvato con delibera Assemblea Capitolina n. 42 del 4 Luglio 2011)*

VIOLAZIONE	TERMINE REGOLARIZZAZIONE	Violazioni compiute dal 1° Febbraio 2011
Omesso versamento non dipendente da infedeltà od omissione della dichiarazione (acconto e/o saldo)	Entro 30 giorni dalla scadenza	Sanzione ridotta a 1/10 del minimo 3%*
	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa Entro un anno dall'omissione o dall'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica	Sanzione ridotta a 1/8 del minimo 3,75%*
	Entro tre anni dalla scadenza	Sanzione ridotta a 1/6 del minimo ¹⁶ 5%*

¹⁶ Deliberazione Assemblea Capitolina n. 42 del 4 Luglio 2011.



Omessa presentazione o infedeltà della dichiarazione¹⁷	Entro 90 giorni dalla data stabilita per la presentazione	Sanzione ridotta a 1/10 del minimo
	Entro un anno dalla scadenza	Sanzione ridotta a 1/8 del minimo
	Entro tre anni dalla scadenza	Sanzione ridotta a 1/6 del minimo ¹⁷

* Le percentuali vanno applicate sull'importo del tributo non versato per le regolarizzazioni effettuate dopo il 15° giorno dalla scadenza originaria

¹⁷ L'art. 6 del regolamento stabilisce che il perfezionamento della regolarizzazione richiede, entro il medesimo termine del ravvedimento, la presentazione della dichiarazione o della comunicazione omessa ovvero della dichiarazione o della comunicazione integrativa che sana l'irregolarità.



COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Nicola Antoniozzi - *Presidente*

Gianfranco Piccini - *Vicepresidente*

Componenti:

Loredana Angelini

Lionello Bartolomei

Daniele Bonanni

Nicola Colangelo

Giorgio Farina

Antonio Fiorilli

Fernando Fugnitto

Guidi Lanfranco

Pietro Marcantoni

Carlo Mezzetti

Marco Alberto Pozzi

Claudio Schettini

Esperti esterni:

Dott. Carmine Cellucci - *Dirigente Dir.Centr. Accertamento Ag. Entrate*

Dott. Maurizio Salvi - *Ragioniere Generale del Comune di Roma*

Danila D'Eramo